

CC 23 novembre 2019

approvazione modifiche al Regolamento generale

TESTO PRECEDENTE	MODIFICA APPROVATA (evidenziata in rosso)
TITOLO IV - CAPO I – COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO (CC)	
Art. 25 – Attribuzione dei consiglieri – Elezione locale dei consiglieri	
1. Il CDC determina per l'anno in corso, il numero dei consiglieri da assegnare a ciascuna area regionale o interregionale, in proporzione al numero complessivo di soci appartenenti alle sezioni della stessa area al 31 dicembre dell'anno precedente e ne dà comunicazione al CC nella sua prima seduta successiva al 1° gennaio.	
2. La determinazione si effettua con il metodo proporzionale detto del quoziente naturale.	
3. Le ARD dei GR compresi nella stessa area interregionale sono libere di designare ed eleggere i consiglieri assegnati all'area interessata in seduta congiunta, oppure in sedute convocate separatamente ma da tenersi tutte nella medesima data. In questo secondo caso, lo spoglio delle schede dovrà iniziare non prima delle ore 13.00.	Le ARD dei GR compresi nella stessa area interregionale sono libere di designare ed eleggere i consiglieri assegnati all'area interessata in seduta congiunta, oppure in sedute convocate separatamente ma da tenersi tutte nella medesima data. In questo secondo caso le operazioni di voto dovranno essere espletate entro le ore 12.00 e lo spoglio delle schede dovrà iniziare non prima delle ore 13.00.
4. In ottemperanza alle disposizioni previste dallo Statuto per il funzionamento delle ARD, la presentazione delle candidature, l'allestimento delle schede di votazione e le votazioni per la elezione dei consiglieri seguono le modalità stabilite, nel Titolo III, per le elezioni effettuate nelle AD ordinarie, con gli adattamenti indispensabili. Anche le ARD, nelle quali è prevista l'elezione dei consiglieri assegnati, si svolgono entro il termine perentorio del quindici aprile e in ogni caso almeno trenta giorni di calendario prima della AD ordinaria.	
5. Chiuse le votazioni, gli scrutatori – preliminarmente nominati dalla assemblea, in numero non inferiore a tre – procedono allo spoglio delle schede, compilano l'elenco dei votati – in ordine decrescente di voti ricevuti – e sottoscrivono il relativo verbale, che consegnano al presidente della assemblea; quest'ultimo dà lettura dei risultati delle votazioni prima della chiusura della assemblea.	

CC 23 novembre 2019

approvazione modifiche al Regolamento generale

TESTO PRECEDENTE	MODIFICA APPROVATA (evidenziata in rosso)
TITOLO IV - CAPO I – COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO (CC)	
Art. 25 – Attribuzione dei consiglieri – Elezione locale dei consiglieri	
<p>6. Le schede sono raccolte in plico unico a cura del presidente della assemblea, unitamente al verbale di scrutinio, sottoscritto dagli scrutatori, nel quale devono essere evidenziate le seguenti informazioni: la denominazione ufficiale del o dei GR le cui ARD hanno proceduto al voto, il giorno di svolgimento della assemblea, il numero totale di delegati di diritto ed elettivi convocati e registrati, il numero totale di autorizzazioni di rappresentanza vidimate a seguito della verifica dei poteri, il numero totale di schede raccolte. Sull'involucro è indicato con chiarezza il contenuto del plico, che viene sigillato nel corso della assemblea e inviato al direttore, con modalità che ne attestino la trasmissione e la ricezione, entro l'ottavo giorno successivo a quello di svolgimento della assemblea. La inosservanza della procedura comporta la nullità del voto.</p>	
<p>7. I plichi sono conservati a cura del direttore e da questi consegnati sigillati al CE che procede alla contestuale apertura ed al controllo del contenuto (numero di schede trasmesso, numero di schede valide e numero di schede bianche o nulle) e della rispondenza tra quanto verbalizzato e quanto trasmesso.</p>	
<p>8. Entro quindici giorni di calendario dalla chiusura della AD, il CE – dopo aver effettuato i controlli previsti – proclama i risultati delle elezioni. Il direttore ne dà immediata comunicazione scritta agli interessati. Gli eletti entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione.</p>	